



N. 282-A

Relazione orale
Relatore CATALDI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

nella seduta del 31 maggio 2023

Comunicato alla Presidenza il 1° giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in
sicurezza

**d'iniziativa dei senatori CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO, PIRRO,
CASTELLI, LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE, GUIDOLIN, Sabrina
LICHERI, PIRONDINI, SPAGNOLLI, BEVILACQUA, FALLUCCHI, BILOTTI,
SIRONI, NAVE, DAMANTE, MAZZELLA, DE ROSA, MARTON, TREVISI e
LEONARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2022

INDICE

Pareri della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Croatti ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	4

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LOTITO)

sul disegno di legge

23 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che all'articolo 3 la parola: « assicura » sia sostituita dalle seguenti: « può dedicare ».

sugli emendamenti approvati

30 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CROATTI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

1. La Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo, in provincia di Ancona, nonché informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni e a promuovere campagne di informa-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza)

Identico.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Croatti ed altri*)

zione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole.

2. Ai fini della celebrazione di cui all'articolo 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

(*Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale*)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. **In occasione della Giornata nazionale** di cui all'articolo 1, **le istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, **nell'ambito della propria autonomia**, possono promuovere, **nella settimana che anticipa la Giornata nazionale**, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

Art. 3.

(*Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale*)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, **può dedicare** adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Croatti ed altri*)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.

€ 1,00